

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

REGOLAMENTO COMUNALE DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N.53 DEL 13/05/1999 (CO.RE.CO. PROT.N. 4731 DEL 26/5/99)

N\DATI\REGOLAMENTI\ESTETIS

U\REGOLAMENTI\ATTIVITA' ESTETISTA

dischetto n. 8

INDICE

Art. 1	3
DEFINIZIONE	3
Art. 2	3
ISCRIZIONE ALL'ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE	3

Art. 3	3	
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'	3	
Art. 4	3	
RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	3	
Art. 5	4	
INTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE	4	
Art. 6	4	
DOMANDE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE	4	
Art. 7	5	
SUBINGRESSO	5	
Art. 8	5	
COMMISSIONE	5	
Art. 9	5	
ISTRUTTORIA	5	
Art. 10	6	
ESPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLE TARIFFE	6	
Art. 11	6	
NORME IGIENICO - SANITARIE E CONTROLLI SANITARI DEL PERSONALE	6	
NORME IGIENICO-SANITARIE E PRESCRIZIONI IGIENICO-SANITARIE	6	
Art. 12	6	
SOSPENSIONE	6	
Art. 13	6	
DECADENZA	6	
Art. 14	6	
REVOCA	6	
Art. 15	6	
ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 1/1990	6	
Art. 16	7	
SANZIONI	7	
Art. 17	7	
ATTIVITA' DI VENDITA	7	
Art. 18	7	
ORARIO	7	
Art. 19	7	
CRITERI PER I TRASFERIMENTI DI AUTORIZZAZIONI ESISTENTI	7	
ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO	7	
Art. 20	8	
CRITERI PER I RILASCI DI NUOVE AUTORIZZAZIONI	8	
Art. 21	8	
CONCENTRAZIONI	8	
Art. 22	8	
PRESCRIZIONI IGIENICO-SANITARIE E REQUISITI MINIMI STRUTTURALI	8	
Art. 23	8	
RINVIO ALLE LEGGI	8	

Art. 1
DEFINIZIONE

1. Le norme del presente regolamento si applicano alle attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990 n. 1.
2. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
3. A titolo esemplificativo per attività di estetista si intende l'attività professionale svolta dal: truccatore - estetista - visagista - depilatore - manicure - pedicure estetico - massaggiatore facciale ed ogni altra attività eseguita sulla superficie del corpo umano con gli scopi e le modalità di cui alla legge n. 1/1990.
4. Sono ricomprese nell'attività di estetista gli interventi dimagranti e abbronzanti eseguiti con l'uso degli apparecchi di cui al comma seguente.
5. L'attività di estetica può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990 n. 1 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986 n. 713.
6. E' esclusa dall'attività di estetista qualunque prestazione che abbia carattere terapeutico.

Art. 2
ISCRIZIONE ALL'ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

1. L'estetista che intenda esercitare professionalmente l'attività in modo autonomo, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985 n. 443, è tenuto ad iscriversi all'albo provinciale delle imprese artigiane secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla medesima legge n. 443/1985.

Art. 3
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. Lo svolgimento dell'attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito è subordinato al possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 3 della legge n. 1/1990.
2. I locali in cui viene svolta l'attività devono risultare conformi alla normativa urbanistica, edilizia, tecnica ed igienico sanitaria ed alle disposizioni del presente regolamento.
3. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante salvo che tale attività sia eccezionalmente esercitata a favore di persone immobilizzate o handicappate o per particolari e straordinarie occasioni.
4. Nelle forme ammesse di pubblicità è comunque limitato l'uso dei termini e delle espressioni secondo le indicazioni previste per i prodotti cosmetici dalla circolare del Ministro della Sanità n. 66 del 11.08.1980. In ogni caso non sono ammissibili riferimenti ad attività diagnostiche, curative, riabilitative e di prevenzione sanitaria; inoltre è vietato l'uso, sotto ogni forma, di espressioni capaci di dar luogo a facili "abusi della credulità popolare".
5. L'attività di estetista, nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie, può essere svolta anche unitamente all'attività di acconciatore, in forma di imprese, esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dal secondo comma dell'art. 3 della legge 8 agosto 1985 n. 443, così come modificato dalla legge 20 maggio 1997, n. 133; in tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.
6. Gli estetisti, nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
7. Il territorio comunale ai fini del presente regolamento viene considerato come zona unica.

Art. 4
RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intenda esercitare l'attività di cui al presente regolamento deve preventivamente munirsi di autorizzazione comunale valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato, oltre che all'accertamento della conformità dei locali alla normativa urbanistica edilizia tecnica e igienico sanitaria e alle disposizioni del presente regolamento, all'accertamento della qualificazione professionale di estetista che si intende conseguita secondo le modalità e le prescrizioni di cui all'art. 3 e 8 della legge n.1/1990.
3. Il possesso dei requisiti di qualificazione professionale di cui alla legge n.1/1990, devono essere posseduti da parte del richiedente l'autorizzazione per le imprese individuali, ovvero, in caso di società con qualifica artigiana di cui all'art. 3 della Legge n. 443/85: da parte della maggioranza dei soci per le società in nome collettivo, dal socio unico della società a responsabilità limitata e dai soci accomandatari nelle società in

accomandita semplice; da parte del solo direttore dell'azienda in caso di impresa di natura diversa da quelle artigiane.

Una persona fisica non può essere titolare di più di un'autorizzazione.

4. Nel caso di società anche cooperativa avente i requisiti di cui alla legge n. 443/85, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 3 della legge n. 1/1990. Le società aventi i requisiti di cui alla legge n.443/85 possono ottenere un numero di autorizzazioni per più esercizi pari al numero dei soci in possesso della qualificazione di cui alla legge n.1/1990 che operano abitualmente e professionalmente nell'impresa.
5. Nel caso di società non aventi i requisiti di cui alla legge n.443/85 e, comunque, nel caso di società non iscritte all'Albo delle imprese artigiane, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 3 della legge 1/1990.

Art. 5

INTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione comunale deve essere intestata:
 - al titolare (se ditta individuale);
 - alla società e per essa al socio e/o soci abilitati con regolare qualificazione professionale (nel caso di società avente i requisiti di cui alla legge n.443/85).
 - alla società e per essa al direttore d'azienda (abilitato con regolare qualificazione professionale) nel caso di società non avente i requisiti di cui alla legge n.443/85.
2. Nello stesso locale o in locali comunque comunicanti possono essere concentrate più autorizzazioni di estetista fatto salvo il rispetto delle disposizioni urbanistiche tecniche edilizie ed igienico sanitarie; in questo caso non valgono le distanze minime di cui al presente regolamento.
3. I rispettivi titolari conservano le distinte titolarità.
4. Nello stesso locale o in locali comunque comunicanti possono essere concentrate anche attività compatibili di diversa natura (commerciale, artigianale, ecc...), fatto salvo il rispetto delle disposizioni urbanistiche tecniche edilizie ed igienico sanitarie.
5. Le autorizzazioni di estetista hanno carattere permanente; non è prevista la possibilità di rilascio di autorizzazioni stagionali.

Art. 6

DOMANDE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

1. Colui che intende ottenere una nuova autorizzazione o trasferire l'esercizio in nuovi locali o subentrare nella titolarità di una autorizzazione esistente o modificare la ragione sociale, deve presentare una domanda in carta legale indirizzata al Sindaco. La domanda deve contenere le generalità del richiedente, l'ubicazione dell'esercizio, il tipo di attività che si intende esercitare, il codice fiscale.
 2. La domanda deve contenere le seguenti dichiarazioni:
 - a) il possesso della qualifica professionale previsto dalle leggi vigenti in materia;
 - b) la disponibilità dei locali
 - c) il possesso della concessione edilizia e/o del certificato di agibilità con indicazione degli estremi di riferimento;
 - d) il possesso dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue, con indicazione degli estremi di riferimento;
- Alla domanda dovrà essere allegata:
- Copia dell'atto costitutivo nel caso di società;
 - Planimetria dei locali con copia;
 - Certificati di conformità degli impianti presenti nel locale ;
 - Comunicazione inizio attività comprensiva di relazione tecnico-sanitaria;
3. Qualora il richiedente sia un'impresa societaria diversa da quella prevista dall'art. 3 della legge 443/85, a domanda di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona cui è affidata la direzione dell'azienda corredata da elementi probatori circa il rapporto in argomento.
 4. Nei casi di modifica dei locali, di ampliamento o di ristrutturazione degli stessi, degli arredi e delle attrezzature, il titolare è tenuto a comunicare preventivamente la modifica all'Amministrazione Comunale. Le modifiche di cui sopra non sono soggette ad autorizzazione ma, a seconda dei casi, a concessione o autorizzazione edilizia o al rilascio di un nuovo nulla osta igienico-sanitario.
 5. Nei casi di cessazione/cessione dell'attività, il titolo autorizzatorio deve essere restituito all'Amministrazione Comunale

Art. 7
SUBINGRESSO

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'esercizio per atto tra vivi o per causa di morte comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nell'attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il subentrante per atto tra vivi in possesso della qualificazione professionale può continuare l'attività del dante causa solo dopo aver richiesto l'autorizzazione, fatto sempre salvo il rispetto della normativa urbanistica, tecnica, edilizia e igienico sanitaria.
3. Qualora il subentrante per atto fra vivi in possesso della qualificazione professionale non inizi l'attività entro il termine di sei mesi dalla data di acquisto del titolo decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga nel caso di comprovata necessità.
4. Il subentrante per causa di morte non in possesso della qualificazione professionale ha facoltà:
 - a) di comunicare la sospensione dell'attività per un periodo massimo di anni 1 computato dalla data di acquisizione del titolo;
 - b) di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di 6 mesi dalla data di acquisto del titolo, sempre che il subentrante dimostri di avere alle proprie dipendenze personale con la qualifica professionale; trascorso tale periodo può comunicare la sospensione dell'attività per i successivi 6 mesi trascorsi i quali, se non sono intervenuti subingressi o conseguimenti di qualificazioni professionali, il Capo Settore competente procede pronunciando d'ufficio la decadenza.
5. Nei casi di subingresso negli stessi locali del dante causa il subentrante è tenuto a prestare ossequio a tutte le disposizioni di legge e del presente regolamento al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione, fatta eccezione per le disposizioni relative alla distanza fra esercizi (che si applicano solo nei casi di nuovo rilascio e di trasferimento) e fatta eccezione per le disposizioni relative al minimo di superficie.
6. In tutti i casi di subingresso di cui sopra regolarmente documentati il subentrante può continuare immediatamente l'attività.
7. Il subentrante per atto tra vivi non in possesso della qualificazione professionale o che non dimostri il titolo di disponibilità dell'azienda non può iniziare l'attività, né può cedere ad altri l'azienda in questa fase, e se non consegue la qualificazione professionale entro 6 mesi dalla data di acquisto del titolo decade dal diritto di continuare l'attività del dante causa.

Art. 8
COMMISSIONE

1. La Commissione competente in materia è quella prevista dall'art. 4, comma 1, del Regolamento comunale per l'attività di acconciatore.
2. La Commissione di cui sopra esprime parere obbligatorio ma non vincolante per l'Amministrazione comunale:
 - a) in materia di proposta dei criteri determinativi delle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni;
 - b) sull'adozione del regolamento dell'attività di estetista e sulle eventuali modifiche.
3. La riunione della Commissione è valida se è presente un numero di membri pari alla maggioranza assoluta dei componenti. La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti; In caso di parità prevale il numero del Presidente; il voto può essere segreto quando ciò sia richiesto da almeno un terzo dei presenti.
4. Per motivi di urgenza la Commissione può essere convocata anche 48 ore prima e anche mediante telefax o telefonata.
5. La Commissione dura in carica 5 anni dalla data della sua costituzione da effettuarsi con deliberazione della Giunta Comunale e svolge le sue funzioni fino alla scadenza del termine di durata.
6. La Commissione non ricostituita prima della scadenza del termine di durata, è prorogata, per gli atti di ordinaria amministrazione, per non più di 45 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Decorso tale termine massimo di proroga senza che la Commissione sia stata ricostituita, essa decade (D.L. n. 150 del 20/05/1993).

Art. 9
ISTRUTTORIA

1. Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni; per l'istruttoria si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 241/90 e al D.P.R. n. 300/1992. Le domande vengono esaminate tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione. Nei casi di trasferimento di sede e di nuovo rilascio si terrà conto oltre che dell'ordine cronologico dell'ubicazione delle autorizzazioni e delle domande già accolte.
2. Nei casi di trasferimento di sede o di nuovo rilascio l'esercizio non può essere attivato se il titolare non è in possesso dell'autorizzazione.

3. Entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione l'attività deve essere iniziata (salvo proroga di 180 giorni in caso di comprovata necessità rinnovabile di ulteriori 180 giorni per causa di forza maggiore) pena la decadenza.

Art. 10

ESPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLE TARIFFE

1. Il titolo autorizzatorio, unitamente alle tariffe, devono essere esposti nei locali in cui si svolge l'attività, in modo ben visibile.

Art. 11

NORME IGIENICO - SANITARIE E CONTROLLI SANITARI DEL PERSONALE NORME IGIENICO-SANITARIE E PRESCRIZIONI IGIENICO-SANITARIE

1. Per quanto non contemplato si applicano le disposizioni di legge che disciplinano la materia igienico sanitaria e il vigente "Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria", e in particolare, con riferimento alla profilassi delle infezioni trasmissibili nell'attività di estetista, deve essere osservato quanto disposto dall'art. 20 del citato regolamento.

Art. 12

SOSPENSIONE

1. Qualora si verificano cause di forza maggiore che impediscano la continuazione dell'attività per un periodo superiore ai 30 gg., il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare la sospensione dell'attività.
2. Colui che esercita l'attività ha diritto a sospenderla per un periodo massimo di 12 mesi salvo proroghe in caso di comprovata necessità.
3. Il periodo feriale (non superiore ai 30 gg.) non va comunicato all'Amministrazione Comunale.

Art. 13

DECADENZA

1. L'autorizzazione è dichiarata decaduta:
 - a) qualora il titolare dell'autorizzazione non inizi l'attività entro i termini prefissati;
 - b) qualora il titolare dell'autorizzazione sospenda per un periodo superiore a 12 mesi l'attività;
 - c) qualora al titolare per un qualsiasi motivo venga meno la qualificazione professionale.
2. Il provvedimento è adottato dal Capo Settore competente.

Art. 14

REVOCA

1. L'autorizzazione è revocata:
 - a) qualora l'esercizio non risponda ai requisiti tecnico-urbanistici/edilizi e igienico-sanitari e il titolare non provveda entro un congruo termine fissato dal Capo Settore competente;
 - b) per reiterate interruzioni dell'attività o per gravi e ripetute turbative al buon andamento della stessa, tali da compromettere le esigenze degli utenti del servizio.

Art. 15

ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 1/1990

1. Per novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento le imprese che già esercitano l'attività prevista dalla legge n. 1/1990 sono autorizzate a continuare l'attività.
2. Nel caso in cui le imprese già autorizzate non rispondano ai requisiti stabiliti dall'art. 22 del presente regolamento, il Comune provvede entro 120 giorni dalla richiesta (che deve intervenire entro il termine di cui al comma precedente) a fissare un termine massimo non superiore a 12 mesi per gli adeguamenti necessari.
3. Le nuove attività che saranno poste in essere dopo l'approvazione del presente regolamento dovranno ottemperare a tutte le disposizioni di legge in materia urbanistica, edilizia, tecnica e igienico-sanitaria, nonché alle disposizioni del presente regolamento.
4. Sono soggette all'autorizzazione prevista dal presente regolamento e alle disposizioni della legge n. 1/1990 le attività di estetista che vengono svolte in palestre, club, circoli privati e qualsiasi altro luogo anche a titolo gratuito; Tali attività, che da verifiche effettuate dagli Organi di Vigilanza, risultassero in essere alla data di approvazione del presente regolamento devono richiedere all'Amministrazione Comunale l'autorizzazione di cui all'art. 4 ed adeguarsi al presente regolamento (fatta eccezione per la distanza minima) entro i seguenti 6 mesi dalla data di adozione del presente regolamento.
5. L'autorizzazione di cui al presente comma entra nel computo delle autorizzazioni esistenti come nuovo rilascio di autorizzazione.

6. Le apparecchiature abbronzanti contemplate nella tabella allegata alla legge n. 1/1990 messe a disposizione della clientela di circoli privati, palestre, club e qualsiasi altro luogo anche a titolo gratuito, che in modo autosufficiente può utilizzarle attivando meccanismi di funzionamento, concretizzano la fattispecie dell'attività di estetica per cui devono essere osservate le disposizioni della legge n. 1/1990 e del presente regolamento.

Art. 16 SANZIONI

1. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'art. 3 della legge n. 1/1990 è inflitta dall'autorità regionale competente una sanzione amministrativa da L. 1 milione a L. 5 milioni con le procedure della legge n. 689/81.
2. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale è inflitta con le stesse procedure di cui al 1° comma la sanzione amministrativa da L. 1 milione a L. 2 milioni.
3. Nei casi di cui sopra il Capo Settore competente ordina la cessazione dell'attività e la chiusura dell'esercizio.
4. Le violazioni alle disposizioni del regolamento con esclusione dei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono punite, ai sensi dell' art. 106 e seguenti del R.D. n. 383 del 03/03/1934.
5. Verranno inoltre adottate le seguenti sanzioni per i casi di recidiva e in ordine di gravità:
 - a) richiamo e / o diffida;
 - b) chiusura temporanea dell' esercizio, fino ad un massimo di mesi 6;
 - c) revoca dell' autorizzazione.

La gradualità delle sanzioni, in rapporto alle diverse violazioni e alla loro ripetitività, verrà stabilita con disposizioni del Capo Settore competente.

6. Per le violazioni in materia tecnica urbanistica edilizia e igienico sanitaria si applicano le leggi vigenti in materia.
7. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni di cui sopra, nei casi contingibili ed urgenti, determinati da ragione di igiene, anche se non previsti nel presente regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d'ufficio ai sensi dell'art. 38 Legge n. 142/90.

Art. 17 ATTIVITA' DI VENDITA

1. Alle imprese di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività al solo fine della continuità dei trattamenti in corso non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
2. Le imprese autorizzate ai sensi della legge n. 426/1971 alla vendita dei prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale e che gli addetti siano in possesso del requisito professionale di cui all'art. 3 della legge n. 1/1990. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane.

Art. 18 ORARIO

1. L'orario è determinato dal Sindaco con apposita ordinanza.
2. Il cartello indicante l'orario prescelto deve essere affisso e visibile dall'esterno dell'esercizio secondo le modalità e le forme di cui all'ordinanza che disciplina la materia.

Art. 19 CRITERI PER I TRASFERIMENTI DI AUTORIZZAZIONI ESISTENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. L'autorizzazione al trasferimento degli esercizi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento può essere rilasciata a condizione che tra il nuovo locale individuato e gli altri esercizi intercorra una distanza minima non inferiore a ml. 20, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.
2. La distanza minima deve essere calcolata dai rispettivi centri di ingresso sul percorso più breve che unisce i due esercizi indipendentemente dalla regolamentazione dei passaggi pedonali.
3. Il titolo di disponibilità dei locali (proprietà, affitto, ecc. . . .) è ininfluenza ai fini del calcolo della distanza e del rilascio delle autorizzazioni al trasferimento.
4. Nei casi di forza maggiore che non consentano la prosecuzione dell'attività, il Capo Settore competente può rilasciare autorizzazioni per il trasferimento temporaneo in deroga alle distanze minime per un periodo non superiore a 12 mesi.

Art. 20

CRITERI PER I RILASCI DI NUOVE AUTORIZZAZIONI

1. Il rilascio di nuove autorizzazioni è prioritariamente subordinato al rispetto di una distanza minima che deve intercorrere fra la porta d'ingresso degli esercizi esistenti e la porta d'ingresso della nuova attività calcolata sul percorso stradale più breve indipendentemente dalla regolamentazione dei passaggi pedonali.
2. La distanza minima non deve essere inferiore a 150 ml.
3. Nei casi di nuovo rilascio il titolare dopo 5 anni di effettivo esercizio di attività ha diritto a trasferire l'attività in altri locali osservando la distanza minima di 20 ml.
4. Nei centri commerciali il rilascio delle autorizzazioni non è sottoposto alla verifica delle distanze.

Art. 21

CONCENTRAZIONI

1. Non si considera la distanza nei casi di concentrazioni di due o più autorizzazioni di estetista (quando permane la distinta titolarità e gestione) a condizione che la concentrazione avvenga in uno dei locali (sono ininfluenti gli eventuali ampliamenti e le aperture di nuovi ingressi) relativi alle autorizzazioni in questione.
2. Nelle ipotesi di concentrazione in nuovi locali di due o più autorizzazioni di estetiste (quando permane la distinta titolarità o gestione e almeno una autorizzazione è esistente alla data di approvazione del presente regolamento) la distanza minima è di ml. 20 dal nuovo locale al locale esistente più vicino; se le autorizzazioni non hanno la caratteristica di cui sopra la distanza minima è quella di cui all'art. 20. Nelle ipotesi di concentrazione con contestuale conferimento delle autorizzazioni in un'unica gestione societaria, il Capo Settore competente procede alla revoca delle autorizzazioni esistenti e obbligatoriamente rilascia una nuova autorizzazione che sarà subordinata alle distanze con i medesimi criteri di cui al comma precedente.

Art. 22

PRESCRIZIONI IGIENICO-SANITARIE E REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

1. Gli esercizi per le attività di estetista devono rispondere ai requisiti strutturali e funzionali previsti dall'art. 51 del vigente "Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria", al quale si fa espresso rinvio per la sua applicazione limitatamente alle disposizioni inerenti alla suddetta attività.

Art. 23

RINVIO ALLE LEGGI

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni della legge 4 ottobre 1990, n. 1 e la legge regionale agosto 1992, n. 32 in quanto applicabili, le disposizioni del vigente "Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria" nonché le disposizioni del regolamento comunale sul procedimento amministrativo, nonché le disposizioni del "Regolamento comunale sul procedimento amministrativo in attuazione alla legge 241/90".
2. Sono abrogate le disposizioni contenute nel regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbieri, parrucchiere, estetista di cui agli atti C.C. n. 67 del 10/04/1986 e 169 del 16/06/86 e successive modifiche e integrazioni.